

Delibera del Commissario Straordinario
N° 2 del 08/01/2025**Struttura proponente:** AREA GESTIONE E
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO**Proposta n. 2900 del 04/12/2024****Oggetto:** affidamento in concessione ad uso temporaneo, in favore dell'Azienda Agraria Società Agricola "Podere delle Pertucce s.s.", del terreno ARSIAL, sito in Comune di Fiumicino (RM), località Tragliatella

Si dichiara la conformità della presente proposta di deliberazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

Funzionario Istruttore

Data 30/12/2024

Firma Di Pietro Vianella

Responsabile P.O.

Data 07/01/2025

Firma Fabrizio Limiti

Responsabile del procedimento

Data 07/01/2025

Firma Di Pietro Vianella

Dirigente di AREA

Data 07/01/2025

Firma Robusto Vincenzo Rosario

Il Direttore Generale

Data 07/01/2025

Firma Giacomo Guastella

Il Commissario Straordinario
Massimiliano Raffa

OGGETTO:	affidamento in concessione ad uso temporaneo, in favore dell'Azienda Agraria Società Agricola "Podere delle Pertucce s.s.", del terreno ARSIAL, sito in Comune di Fiumicino (RM), località Tragliatella.
----------	--

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 22 luglio 2024, n. 77, con la quale è stato disposto di conferire l'incarico delle funzioni dirigenziali dell'Area Gestione e Valorizzazione del Patrimonio, presso la sede centrale di ARSIAL, al Dott. Vincenzo Rosario Robusto, a far data 01 agosto 2024, per anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente e comunque non oltre l'eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età;

PRESO ATTO che con la succitata Determinazione del Direttore Generale n. 77/2024, è stato, altresì, disposto di confermare le deleghe gestionali già attribuite ai Dirigenti ARSIAL con Determinazioni del Direttore Generale n. 643/RE/2023 e n. 42/2024, per adottare atti e provvedimenti amministrativi, così come previsto dall'art. 17 "Funzioni dei dirigenti", comma 1, lett b), del D.lgs 30 marzo 2011, n. 165 e ss.mm.ii., e confermate alcune disposizioni impartite con determinazione del Direttore Generale n. 480/2016;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 - Legge di stabilità regionale 2024;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 24, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 e dei suoi

Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della già menzionata Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 ARSIAL, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 77/CS/RE del 21 novembre 2023;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 14 giugno 2024, n. 68, con la quale è stata disposta l'adozione della variazione n. 10 "Assestamento generale di bilancio – verifica della salvaguardia degli equilibri" al Bilancio di previsione 2024-2026, in termini di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2024 ed in termini di competenza per gli esercizi finanziari 2025 e 2026;

VISTA la Legge Regionale 29 luglio 2024, n. 14, recante: "assestamento delle previsioni di bilancio 2024-2026";

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 27 giugno 2024, n. 76, con la quale è stato adottato il Regolamento di Contabilità ed Economale di ARSIAL;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale istitutiva di ARSIAL 10 gennaio 1995, n. 2, e ss.mm.ii., i beni della riforma fondiaria dell'ERSAL, già Ente Maremma, sono divenuti parte integrante del patrimonio dell'Agenzia;

ATTESO che nel patrimonio immobiliare di ARSIAL è compreso, tra l'altro, il terreno sito in Comune di Fiumicino (RM), località Tragliatella, censito al catasto terreni di detto Comune al foglio 148, particella 330;

ATTESO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 62 del 07/06/2024, formalizzata con atto di concessione ad uso temporaneo Rep. 49 del 11/06/2024, Arsial ha affidato l'uso temporaneo di porzione terreno Arsial, sito in Comune di Fiumicino, località Tragliatella, censito al catasto al foglio 148 particella 300 della superficie di mq 100, alla Soc. Agricola "Podere delle Pertucce" per il periodo dal 01/06/2024 al 30/11/2024;

VISTA la nota acquisita da Arsial in data 04/12/2024 al prot. 16333 con la quale il sig. Giancarlo Darini, in qualità di Amministratore dell'Azienda Agraria Società Agricola "Podere delle Pertucce s.s.", ha presentato richiesta di nuova concessione per poter perseguire il progetto presentato con precedente nota prot. 5519/2024, ovvero l'uso della porzione del terreno in questione per essere destinato ad esposizione di prodotti alimentari al fine di valorizzare e promuovere i prodotti agricoli del territorio di Tragliatella;

ATTESO che l'Azienda Agraria Società Agricola "Podere delle Pertucce s.s." risulta essere in regola con il pagamento del dovuto corrispettivo, fino alla scadenza del citato atto Rep. 49-2024, ovvero 30/11/2024;

PRESO ATTO che l'Agenzia deve esprimere la propria volontà a dare seguito, per il tramite dell'Area Gestione e Valorizzazione del Patrimonio, alla richiesta pervenuta ad Arsial circa l'affidamento oneroso della porzione di terreno sopra descritto all'Azienda Agraria Società Agricola "Podere delle Pertucce s.s.";

TENUTO CONTO che l'Amministrazione ha valutato, in ordine alla richiesta pervenuta dall'Azienda Agraria Società Agricola "Podere delle Pertucce s.s.", la possibilità di concedere la porzione di terreno in questione, come indicato nell'allegata planimetria e foto facenti parte integrale e sostanziale della presente deliberazione, alla medesima, tramite atto di concessione ad uso temporaneo, per il periodo dal 01/12/2024 al 31/05/2025, per destinarla all'utilizzo come richiesto con nota prot. 16333/2024;

CONSIDERATO che le finalità per le quali si richiede la disponibilità del cespite descritto giustificano l'affidamento in concessione ad uso temporaneo;

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Gestione e Valorizzazione del Patrimonio;

D E L I B E R A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione,

Di DARE SEGUITO alla richiesta pervenuta dall'Azienda Agraria Società Agricola "Podere delle Pertucce s.s.", volta ad ottenere l'uso per il periodo dal 01/12/2024 al 31/05/2025, della porzione di terreno Arsiat di Fiumicino, località Tragliatella, demandando all'Area Gestione e Valorizzazione del Patrimonio tutta l'attività inerente la procedura di affidamento in concessione ad uso temporaneo, meglio identificata nell'allegata planimetria e foto sotto la lettera A), facenti parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, della porzione di terreno della superficie di mq 100, censita al foglio 148 particella 330, a favore dell'Azienda Agraria Società Agricola "Podere delle Pertucce s.s.", giusta nota prot. 16333 del 04/12/2024.

DI ADOTTARE lo schema di "ATTO DI CONCESSIONE AD USO TEMPORANEO" di cui all'allegato B) alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lgs 33/2013	23				X		x	
D.lgs 33/2013	30				X		x	

ATTO DI CONCESSIONE AD USO TEMPORANEO**TRA**

L’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, con sede in Roma, Via Rodolfo Lanciani n. 38, C.F./P.IVA 04838391003 - di seguito più brevemente denominata "ARSIAL" o "Agenzia", rappresentata nel presente atto

"proprietaria"

E

Azienda Agraria Società Agricola "Podere delle Pertucce s.s.", con sede in Fiumicino, via delle Pertucce n. 53, P.IVA 07441921009 - di seguito più brevemente denominata "Società" o "Affidataria", rappresentata nel presente atto

"concessionario"

P R E M E S S O C H E

- ai sensi del comma 1°, art. 12, della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, ARSIAL è proprietaria di tutti i beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, ivi compresi i beni e le opere dell'ex Riforma Fondiaria, già di appartenenza dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo nel Lazio (ERSAL);
- nel descritto patrimonio immobiliare di ARSIAL è ricompreso, tra l'altro, il terreno sito in Comune di Fiumicino, località Tragliatella, censito in Catasto di detto Comune al foglio 148 con la particella 330;
- ARSIAL con Deliberazione del Commissario Straordinario n. NNNN del GG/MM/AAAA, ha autorizzato l'affidamento in concessione ad uso temporaneo, per il periodo dal 01/12/2024 al 31/05/2025, della descritta porzione di terreno a patti e condizioni meglio descritti nel presente atto.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARSIAL nella sua qualità di proprietaria concede all'Azienda Agraria Società Agricola "Podere delle Pertucce s.s.", con sede in Fiumicino, località Tragliatella, Via delle Pertucce n. 53, P. IVA 07441921009, l'utilizzo oneroso della porzione di terreno di mq. 100,

catastalmente censito al foglio 148 particella 330, di cui alla planimetria e foto allegati al presente atto e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

L'affidamento, sottoposto agli obblighi, oneri e condizioni di cui ai seguenti articoli, comporterà l'utilizzo del bene nel pieno rispetto delle vigenti norme urbanistiche, ambientali e sanitarie. Nell'ambito del consentito utilizzo, la Società si impegna a mantenere integro l'immobile affidato, eseguendo tutte quelle iniziative atte alla sua naturale conservazione.

Eventuali attività esercitate volte alla tutela dell'immobile in argomento che richiedano nulla osta di Enti e/o Associazioni, questi, previo assenso dell'Agenzia, sono a totale carico del concessionario, così pure i permessi e le autorizzazioni di competenza.

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse son parte integrante e sostanziale del presente atto e ne formano patto espresso.

ART. 2 – DURATA DELL'ATTO

L'affidamento e l'utilizzo del terreno ARSIAL, con decorrenza dal 1° dicembre 2024, avrà valenza semestrale con scadenza 31 maggio 2025 e non è tacitamente rinnovabile.

ART. 3 – INDENNIZZO

L'indennizzo forfettario, da corrisondersi in un'unica soluzione alla sottoscrizione del presente atto, è quantificato in € 1.200,00.

ART. 4 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario prende in consegna e si costituisce sorvegliante del terreno nello stato di fatto in cui attualmente si trova.

Egli esonera e malleva espressamente l'ARSIAL da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero essere causati da fatto doloso o colposo da parte del concessionario medesimo e/o da parte di terzi in genere.

ARSIAL dichiara che non intende partecipare alla gestione che il concessionario esplicherà facendo uso del terreno oggetto del presente atto.

Il Concessionario, inoltre, dichiara che ARSIAL è estranea ad ogni responsabilità connessa con la gestione del bene oggetto del presente contratto.

ART. 5 – COPERTURA ASSICURATIVA

Il concessionario si obbliga per tutta la durata del presente atto a stipulare una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e/o cose che potrebbero verificarsi in corso di utilizzo della porzione di area.

ART. 6 - AUTORIZZAZIONI

Eventuali autorizzazioni amministrative relative alla collocazione in sito di strutture di modeste dimensioni della tipologia provvisorie e rimovibili, saranno ad esclusivo carico del concessionario a cui saranno demandate tutte le responsabilità in caso di inosservanza.

ART. 7 – OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è autorizzato all'utilizzo della porzione di terreno affidata per essere destinata ad attività inerente l'esposizione di prodotti alimentari al fine di valorizzare e promuovere i prodotti agricoli del territorio di Tragliatella.

E' fatto obbligo al concessionario di agire con ogni mezzo consentito ai fini della salvaguardia dell'integrità del bene ARSIAL, provvedendo, a mettere in sicurezza i luoghi dati in affido, porre in opera strutture in legno e/o similari di modeste dimensioni della tipologia provvisorie e rimovibili, fermo restando che le spese sostenute dal concessionario, a questo fine, rimarranno a suo esclusivo carico, così come a suo carico verranno imputate eventuali spese per il ripristino originario dei luoghi e, ove del caso, per il risarcimento di danni causati da tale attività.

ART. 8 – INDENNITA' DI CUSTODIA

Il concessionario non sarà riconosciuta alcuna indennità per la salvaguardia del bene affidato.

ART. 9 – DIRITTO DI PRELAZIONE

Il presente atto di concessione ad uso temporaneo non darà alcun titolo e/o diritto per eventuali prelazioni in caso di vendita e/o di future concessioni.

ART. 10 - REVOCA

E' fatto divieto al concessionario di concedere in affitto o locazione, in tutto o in parte, il terreno dato in affidamento oneroso.

E' altresì vietato cedere comunque ad altri il godimento del bene in qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, così come mutare, in tutto o in parte, la destinazione del terreno oppure svolgere attività incompatibili od in contrasto con quelle svolte dall'Agenzia.

Qualunque comportamento contrario da parte del concessionario comporterà l'immediata revoca dell'affidamento del terreno.

ART. 11 - SANZIONI

Nel caso di mancata o ritardata riconsegna dell'immobile alla scadenza, naturale o anticipata, il concessionario dovrà corrispondere ad ARSIAL una indennità giornaliera, per l'abusiva occupazione, pari ad € 50,00 (cinquanta/00) fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno.

Resta salvo il diritto della parte proprietaria di procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo del bene.

ART. 12 - RISOLUZIONE

L'inadempienza da parte del concessionario di qualunque dei patti contenuti nei precedenti articoli, produrrà *ipso iure* la risoluzione del contratto stesso.

ART. 13 – SOSTITUZIONE E RAPPRESENTANZA

E' riservata ad ARSIAL la più ampia facoltà di farsi sostituire o rappresentare da altri Enti o Istituti nei diritti, poteri ed obblighi ad esso derivanti dal presente atto e nel relativo esercizio.

ART. 14 – REGISTRAZIONE E BOLLI

Le spese di bollo e di registrazione conseguenti al presente atto (variazioni/disdetta) sono a totale carico del concessionario da eseguirsi presso la competente Agenzia delle Entrate.

ART. 15 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Arsial tratterà i dati personali del concessionario, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, relativo alla protezione delle persone giuridiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), e del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

In particolare, ai sensi dell'art. 13 del GDPR Arsial comunica al concessionario le seguenti informazioni circa il trattamento dei dati di gestione dei beni immobili di proprietà di Arsial:

-Titolare del trattamento, denominazione: ARSIAL

Indirizzo postale: Via Rodolfo Lanciani, 38

Indirizzo di posta elettronica: arsial@pec.arsialpec.it

Numero di telefono: 0686273675

Responsabile della protezione dati: FONDAZIONE LOGOS P.A.

Indirizzo di posta elettronica presso l'Ente del RPD: privacy@logospa.it

PEC fondazioneelogospa@legpec.it

Sede legale: Via Lia 13 89100 Reggio Calabria

Sede operativa: Via Giovanni Giolitti 17 00030 Colonna

-Finalità del trattamento: Attività contrattuale o negoziale relativa alla gestione del patrimonio immobiliare e dei terreni di proprietà dell'Agenzia

-Base giuridica: Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (Reg. Reg. n. 7-2009) e per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento

-Destinatari dei dati personali: Autorizzati del trattamento

-Trasferimento dei dati personali a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale:
NO

-Periodo/criteri di conservazione: I dati personali del concessionario potranno essere cancellati esclusivamente nei termini previsti dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione.

-Diritti dell'interessato (concessionario): *in qualsiasi momento, potrà esercitare i diritti:*

-di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa

-di accesso ai dati personali;

-di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa);

-di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);

-alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);

-di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;

-di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy);

-di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti;

-di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa.

-Obbligatorietà del conferimento dei dati personali e le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati: *Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l'istruttoria del procedimento di gestione; la conseguenza del mancato conferimento dei dati stessi comporta l'impossibilità di effettuare l'istruttoria e l'esito negativo del procedimento*

oggetto della presente

- Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: *Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22*

ART. 16 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia, in merito all'applicazione del presente atto di affidamento in custodia non onerosa, è competente il Foro di Roma

Letto e sottoscritto in data _____

CONCESSIONARIO

ARSIAL

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del codice civile, il custode dichiara di aver letto gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 del presente atto, per cui approva i medesimi e le clausole in essi contenute.

CONCESSIONARIO

